

Estratto dalle Direttive Bio Suisse

Direttiva per la raccolta di piante selvatiche

1. Definizioni

Sono considerate piante selvatiche le piante e i funghi commestibili nonché parti di essi, presenti nella natura, nei boschi e sulle superfici agricole non coltivate. La raccolta di piante selvatiche è considerata un complemento alla produzione agricola. Le piante selvatiche raccolte per le quali sono state adottate misure colturali sono considerate prodotti agricoli e non piante selvatiche ai sensi della presente prescrizione.

2. Periodo di conversione

Per la raccolta di piante selvatiche non vi è periodo di conversione.

3. Dichiarazione

Per prodotti provenienti esclusivamente dalla raccolta selvatica, la stessa va dichiarata nella denominazione specifica, mentre per prodotti composti va dichiarata nell'elenco degli ingredienti a partire da $\geq 10\%$ dalla raccolta selvatica (p. es. «raccolta selvatica certificata»).

4. Controllo

In occasione del controllo deve essere a disposizione una descrizione completa della zona di raccolta (vedi cap. 5), dell'attività di raccolta (cap. 6), della prova della sostenibilità ecologica (stabilità dell'habitat e biodiversità; cap. 7) nonché dello stoccaggio e della trasformazione (cap. 8). Al rapporto di controllo vanno allegati i documenti elencati ai cap. da 5 a cap. 8.

5. Area di raccolta

Per quanto riguarda l'area di raccolta devono essere noti i seguenti dati documentati per il controllo:

- condizioni topografiche e pedoclimatiche nell'area di raccolta
- condizioni di proprietà e di usufrutto nell'area di raccolta. I diritti di proprietà o di usufrutto di comunità locali e delle popolazioni del posto vanno rispettati.
- fonti di emissione nell'area di raccolta e nelle vicinanze: quali esistono e in quale misura
- dimensioni, posizione geografica e delimitazione dell'area di raccolta
- prova che negli ultimi 3 anni non sono state impiegate coadiuvanti non ammessi in agricoltura biologica. In genere è sufficiente una spiegazione plausibile assieme all'ispezione dell'area da parte del controllore. Nel dubbio deve essere a disposizione una conferma del proprietario delle superfici o può essere richiesta un'analisi dei residui.

Questi dati devono essere documentati nei piani delle particelle, nelle cartine geografiche o nei piani catastali di regola in scala massima di 1:50'000. Sui piani devono figurare i confini dell'area di raccolta, eventuali fonti di emissione nonché i centri di raccolta e di stoccaggio.

6. Attività di raccolta

In merito all'attività di raccolta devono essere noti i seguenti dati documentati per il controllo:

- procedimento di raccolta dalla pianificazione al raccolto, inoltre stoccaggio, trasformazione e vendita
- rapporto relativo alla raccolta (raccoltore, quantità, data)
- qualificazione e formazione dei raccoglitori
- identità dei responsabili principali della raccolta
- nome comune e botanico delle piante selvatiche raccolte

Devono inoltre essere a disposizione i seguenti documenti inerenti all'attività di raccolta:

- permesso di raccolta (se previsto dalla legge)
- elenchi dei raccoglitori (vanno elencati tutti i raccoglitori adulti)
- esempio di contratto tra il responsabile del progetto e il raccoglitore, nel quale il raccoglitore conferma tra l'altro:
 - di raccogliere solo nelle aree definite dalla direzione di progetto
 - di seguire le istruzioni e le prescrizioni inerenti alla raccolta sostenibile (norme vigenti, tecnica di raccolta, intensità di sfruttamento, periodo di raccolta, ecc.)
 - di non raccogliere in zone a rischio di immissioni
 - di non raccogliere o stoccare contemporaneamente lo stesso prodotto secondo criteri diversi
 - di usare solo contenitori esenti da residui e adatti per derrate alimentari

I raccoglitori devono disporre di conoscenze sulla raccolta sostenibile, mentre il responsabile della raccolta deve informare in merito.

Il responsabile del progetto non può essere nel contempo capoazienda di un'azienda gestita in regime non biologico.

I raccoglitori devono adempiere ai requisiti Bio Suisse per quanto riguarda l'intera quantità della stessa specie di pianta raccolta.

7. Stabilità dell'habitat e biodiversità

L'attività di raccolta deve essere ecologicamente sostenibile. È considerata tale se la stabilità dell'habitat e la biodiversità non sono pregiudicate. La valutazione della sostenibilità ecologica va effettuata di caso in caso. Gli accordi internazionali nonché le leggi, le prescrizioni e le disposizioni nazionali vanno rispettati. Per la valutazione della sostenibilità ecologica devono essere noti i seguenti dati documentati per il controllo:

- descrizione della zona incl. inventario
- parti delle piante selvatiche raccolte (pianta intera, foglie, fiori, ecc.) e quantità utilizzate di ogni pianta (p. es. 1/3 della radice)
- intensità di sfruttamento nell'area di raccolta
- altre attività di raccolta nella stessa area incl. attività di raccolta di raccoglitori non facenti parte del progetto

Il controllore conferma la sostenibilità ecologica. Se necessario occorre consultare un esperto indipendente.

8. Trasformazione e stoccaggio

Per la trasformazione e lo stoccaggio delle piante selvatiche valgono le stesse norme come per i prodotti agricoli.